



RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTI

Oggetto gara: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA CONCLUSIONE UN “ACCORDO QUADRO EX ART. 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2014 SUGLI APPALTI PUBBLICI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, ENERGETICA, ARCHITETTONICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E SERVIZI CONNESSI DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DI PROPRIETÀ E/O ASSEGNATE E/O IN USO AL CEFPAS CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE SICILIANA” CIG 8684128122

Chiarimento n. 1

da Fornitore alle 25/06/2021 13:42

Buonasera,

in riferimento all’Art. 7 “ *Requisiti speciali e mezzi di prova* “, ed in particolare a quanto richiesto alle Lettere b.I), b.II), b.III), b.IV) e b.V), si chiede se, nel caso il concorrente sia un Consorzio Stabile che indica un’Impresa consorziata quale esecutrice dei lavori, i requisiti richiesti debbano obbligatoriamente essere posseduti da entrambi o sia sufficiente siano posseduti o solo dal Consorzio o solo dalla Consorziata indicata; allo stesso modo, nel caso di RTI, si chiede se gli stessi requisiti debbano essere posseduti da tutti i componenti della RTI e, se sì, in quale percentuale;

Distinti Saluti

R1. Si rinvia all’intervenuta rettifica degli Atti di Gara.

Chiarimento n. 2

da Fornitore alle 25/06/2021 13:43

Buonasera,

in riferimento all’Art. 13 “ *Operazioni di gara di preselezione* “, ed in particolare a quanto richiesto per il requisito premiante Lettera b) della tabella riportata a pag. 20 del Disciplinare, si chiede se, essendo tale criterio riferito ad una certificazione relativa ad opere impiantistiche sia sufficiente, allo stesso modo di quanto prescritto per la Lettera g) della stessa tabella, che, in caso in cui il Concorrente sia un consorzio stabile, il suddetto requisito possa, al fine del conseguimento del relativo punteggio, essere posseduto solo dall’Impresa consorziata indicata qualificata a svolgere le lavorazioni di tipo impiantistico e non dal Consorzio stabile; allo stesso modo, si chiede se, in caso di ATI invece, tale requisito debba essere posseduto da tutti i componenti o solo dalla componente dell’ATI qualificata a svolgere le lavorazioni di tipo impiantistico.

Distinti Saluti

R2. Si rinvia all’intervenuta rettifica degli Atti di Gara.



Chiarimento n. 3

da Fornitore alle 25/06/2021 13:44

Buonasera,

in riferimento all'Art. 13 " *Operazioni di gara di preselezione* ", ed in particolare a quanto richiesto per i requisiti premianti Lettere i), j) e k) della tabella riportata a pag. 20 del Disciplinare, si chiede di chiarire quanto riportato a pag 22, in relazione a " **Indicazioni per i consorzi di cooperative ed imprese artigiane e i consorzi stabili**" al punto 2; nello specifico, si chiede di chiarire cosa si intende con la frase " *... dal consorzio e cumulativamente dalle consorziate indicate ...*"; in riferimento invece a " **Per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE** " si chiede allo stesso modo di chiarire cosa si intende per " *...possono essere cumulati tra tutti i componenti, nel rispetto delle categorie e percentuali di partecipazione e delle soglie minime* ".

Distinti Saluti

R3. Si rinvia all'intervenuta rettifica degli Atti di Gara.

Chiarimento n. 4

da Fornitore alle 26/06/2021 09:56

In riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti al punto IX del Disciplinare di gara, in relazione al possesso del Rating di legalità, si chiede di chiarire cosa si intende per " *livello minimo pari a 3 stellette* "; si fa presente infatti che il massimo livello del rating è appunto 3 stellette, pertanto sembrerebbe che la partecipazione sia consentita solo a chi possieda il massimo livello possibile del rating di legalità.

R4. Si rinvia all'intervenuta rettifica degli Atti di Gara.

Chiarimento n. 5

da Fornitore alle 30/06/2021 17:55

Spett.le Cefpas

Io scrivente Consorzio Stabile pone i seguenti quesiti:

- se per la white list occorre concreta iscrizione nell'Elenco istituito presso la Prefettura oppure anche solo di avere in itinere la richiesta;
- il disciplinare di gara evidenzia che il Rating di Legalità deve avere minimo 3 stelle, si chiede se vada bene anche un livello inferiore di 2 stelle +;
- i requisiti di partecipazione (nello specifico Cifra d'Affari Fatturato Rapporto Bilancio Rating di Legalità) in caso di Consorzio Stabile vanno posseduti anche dalle consorziate designate oppure possono bastare quelli in capo allo stesso;
- si chiede di specificare l'ordine decrescente sulla base della somma delle cifre d'affari dimostrate richiamato a pag. 19 dato che ci sono 3 richieste di fatturato;
- per il punto V richiamato a pag. 10 si richiede rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari (ricavabile dal bilancio civilistico approvato e depositato) **minore o pari a -1,00**, ritenendosi per indebitamento finanziario netto la differenza tra le voci comprese ai punti D1, D2, D3, D4 e D5 appartenenti alla categoria passivo ex art 2424 c.c. e le voci comprese nella lettera C IV appartenenti alla categoria attivo ex art 2424 c.c. e per patrimonio netto le voci comprese alla lettera A appartenenti alla categoria passivo ex art 2424 c.c. Si chiede di specificare se il valore richiesto minore o pari a -1.00 è scritto correttamente oppure si voleva intendere minore o pari a 1.00

R5. Si rinvia all'intervenuta rettifica degli Atti di Gara.



Chiarimento n. 6

da Fornitore alle 30/06/2021 18:43, allegato(1): 20210630184319581_2194U200_Richiesta di chiarimenti.pdf

In allegato si trasmette richiesta di chiarimenti.

Nel rimanere in attesa di un solerte riscontro, si inviano distinti saluti.

Egregi Signori,

in riferimento ai requisiti di partecipazione e premiali richiesti dal disciplinare di gara, e nello specifico i seguenti:

1. requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui alla lett. b) art. 7 pag. 8 del disciplinare, dove all'art. 7.2) pag. 13 del medesimo disciplinare si indica che:

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, richiesti alla lett. b), dell'art. 7. Del presente Disciplinare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- Dai consorzi stessi, per quanto riguarda i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio medesimo, e dalle consorziate indicate quali esecutrici dei lavori.

2. requisiti premiali di cui alle pagg. 20 e 21 del disciplinare, dove alla pag. 22 del medesimo disciplinare si indica che:

1. Le certificazioni previste dalle lettere A. ad H., devono essere posseduti:
 - a. dal consorzio medesimo, e dalle consorziate indicate quali esecutrici dei lavori.

2. I requisiti di cui alle lettere I., J., e K., devono essere posseduti dal consorzio e cumulativamente dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio, per le relative categorie e percentuali di esecuzione, in conformità alla disposizione di cui all'art. 7.2 del presente Disciplinare di gara

si rappresenta che il Consorzio Stabile di cui all'art. 45, co. 2 lett. c) del Codice, è un soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, il quale opera come concorrente singolo, unico interlocutore della S.A. e unico contraente.

Difatti, l'art. 47 co. 1 del Codice, recita quanto segue:

"I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate".

Tali principi ed il conseguente regime qualificatorio discendono direttamente dall'art. 36 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 81 e 94 del D.P.R. 207/2010: norme queste che, come noto, continuano ad applicarsi in via transitoria ai consorzi stabili fino alla futura adozione del regolamento di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (sull'applicabilità in via transitoria dei citati articoli cfr. delibera ANAC n. 33 del 10 Gennaio 2018; Tar Lazio con la sentenza n. 1324 del 25 gennaio 2017; Tar Campania con la sentenza n. 3507 del 28.6.2017).

Ai fini della qualificazione, occorre aver riguardo alla sola qualificazione del Consorzio, vigendo il regime di qualificazione del cumulo alla rinfusa (ex art. 47, co. 2, D.lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 216, comma 14, del Codice, che richiama in via transitoria l'operatività degli artt. 81 e 94 del d.P.R. 207/2010, nonché l'art. 36, comma 7 del D.lgs. 163/2006; cfr. Delibera ANAC n. 33 del 10 gennaio 2018; Tar Lazio, Roma, sentenza n. 1324 del 25 gennaio 2017).

A tal proposito, proprio di recente, il Consiglio di Stato, con recentissima sentenza n. 3358 del 26 aprile 2021, ha chiaramente affermato i seguenti principi:

- a) il consorzio stabile presuppone una comune struttura d'impresa;
b) l'ammissibilità del c.d. cumulo alla rinfusa per la prova dei requisiti di qualificazione si giustifica proprio in ragione della comune struttura d'impresa;

Del resto, sempre il Consiglio di Stato, Sez. V., con sentenza n. 2588 del 29 marzo 2021 si era già espresso sul punto, affermando in particolare che "non è poi vero quanto sostiene l'originaria ricorrente, ovvero che ai sensi dell'art. 47 del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal c.d. decreto sblocca-cantieri (decretollegge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) si sarebbe innovato il sistema di qualificazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici dei consorzi stabili...".

Aggiungasi che, sempre da ultimo, il Tar Roma, con sentenza n. 4540 del 19 aprile 2021, nel ripercorrere tutte le modifiche legislative intervenute, ha concluso nel senso di ritenere che "l'intervento del legislatore nel 2019 va correttamente inteso nel senso di avere chiarito che il consorzio stabile si può giovare, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse".

Infine, in altra occasione, i giudici amministrativi hanno rimarcato che il consorzio stabile, in quanto "... soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, ... si può giovare, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del "cumulo alla rinfusa" (cfr. Cons. Stato, V, 2 febbraio 2021, n. 964 con riferimenti a V, 11 dicembre 2020, n. 7943; VI, 13 ottobre 2020, n. 6165; III, 22 febbraio 2018, n. 1112; V, 22 gennaio 2015, n. 244; III, 4 marzo 2014, n. 1030)" (cfr. T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 22/03/2021, n.931).

Con riguardo poi al caso specifico del fatturato, l'operatività del criterio del c.d. cumulo alla rinfusa è stata recentemente ribadita dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4983 del 20 agosto 2018, laddove ha osservato che:

• "in particolare, in tema di fatturato minimo vige il criterio del c.d. 'cumulo alla rinfusa', in capo al consorzio stabile, dei requisiti dei consorziati, attese le peculiarità, strutturali e funzionali, del consorzio stabile... rispondenti alla ratio normativa di dare maggiori possibilità di sviluppo alle imprese sprovviste di sufficienti requisiti per accedere a determinate gare (...), attraverso l'accrescimento delle facoltà operative, ottenibile non imponendo al consorzio di avere i requisiti in proprio, soprattutto nella fase iniziale dell'attività, né prescrivendo quote minime in capo alle consorziate portatrici dei requisiti" per cui sussiste 'la possibilità della sommatoria dei fatturati specifici delle imprese consorziate designate quali esecutrici dei servizi, al fine di comprovare il requisito di capacità economico-finanziaria';

• "il criterio del "cumulo alla rinfusa" riferito ai requisiti d'idoneità tecnica e finanziaria che il Consorzio deve possedere risulta ribadito da Sez. V, 15 luglio 2014, n. 3704 e da questa Sezione 19/11/2014, n. 5689 (capo 4.4.)";

Alla stregua di ciò, è concessa al Consorzio "la facoltà di sommare le cifre di affari di tutte le imprese per raggiungere il plafond richiesto come requisito di partecipazione" (cfr. Cons. St. Sez. V, n. 1529 del 2006). In effetti "il modulo del consorzio stabile, quale delineato dagli artt. 34 e 36, D.Lgs. n. 163 del 2006, concretizza un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza, nella sostanza, una particolare forma di avvalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica. Tali connotati del modulo organizzativo e gestionale in esame consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere allo strumento dell'avvalimento ex art. 49, D.Lgs. n. 163 del 2006, fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente" (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 996 /2018; Consiglio di Stato, sez. V, 22/01/2015, n. 244; T.A.R. Venezia, sez. I, 08/04/2016, n. 362; T.A.R. Salerno, sez. II, 10/04/2015, n. 785; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 07/10/2013, n.2236).

Alla luce di quanto sopra espresso, il consorzio stabile rimane l'unico soggetto che deve dimostrare in gara i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, nulla dovendosi richiedere alle consorziate.

Pertanto, al fine di non indurre in errore i potenziali partecipanti, vogliate confermare che le consorziate indicate quali esecutrici dei lavori da un Consorzio Stabile di cui all'art. 45, co. 2 lett. c) del Codice, non debbano essere in possesso dei requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi e premiali richiesti dal Disciplinare di gara. Nel rimanere in attesa di un solerte riscontro, si inviano distinti saluti.

R6. Si rinvia all'intervenuta rettifica degli Atti di Gara.



Chiarimento n. 7

da Fornitore alle 01/07/2021 09:36

Spett.le Cefpas si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) In merito all'art. 7.2 segnaliamo che la seguente previsione: "i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, richiesti alla lett. b), dell'art. 7. Del presente Disciplinare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti: per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio medesimo, e dalle consorziate indicate quali esecutrici dei lavori" è contraria alle vigenti disposizioni di legge come di recente confermato dalla Quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2588 del 29 marzo 2021 e dalla Relazione illustrativa della legge di conversione del D.L. n. 32/2019 che conferma la volontà del legislatore di mantenere e, anzi, potenziare l'operatività del meccanismo del cumulo alla rinfusa. Detta Relazione, nell'illustrare la modifica apportata all'art. 47 comma 2 del Codice osserva che essa "è tesa a chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire l'operatività e sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale". Il disciplinare così come formulato nega il meccanismo del c.d. "cumulo alla rinfusa" in quanto impone che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi debbano essere posseduti sia dal consorzio che dalle consorziate indicate come esecutrici dei lavori; 2) In merito al possesso delle certificazioni previste dai criteri premiali che vanno dalla lettera A. alla lettera H. si chiede di chiarire il metodo di attribuzione dei relativi punteggi nel caso in cui esse siano possedute solo dalla mandataria, ad esempio un Consorzio Stabile, e non dalle consorziate designate e dalla mandante e/o dalle sue consorziate designate (nel caso in cui anche la mandante sia un consorzio stabile). Nel caso in cui il punteggio attribuito fosse 0, la previsione appare troppo restrittiva in quanto farebbe venire meno la ragion d'essere della costituzione dei Consorzi Ordinari e dei RTI che hanno proprio lo scopo di favorire l'accesso al mercato alle imprese di dimensioni medio-piccole; 3) Si prega di chiarire cosa si intenda a pag. 22 per "i requisiti di cui alle lettere I., J. e K. Possono essere cumulati ... nel rispetto delle categorie e percentuali e delle soglie minime". Ad esempio, nel caso in cui la mandataria con quota di partecipazione al 51% abbia un fatturato per la lettera I. di 100 milioni, potrebbe imputarne al soddisfacimento del requisito solo 51 milioni? Non si comprende il riferimento alle "soglie minime" che dovrebbero rilevare solo per i requisiti di partecipazione ma non per quelli premiali. Ad esempio, vista la peculiarità dei requisiti premiali, una mandante potrebbe non soddisfarli sebbene rispetti i requisiti delle soglie minime previste per i requisiti di partecipazione. Cosa accadrebbe in questo caso specifico? Inoltre, con riferimento al "rispetto delle categorie", si fa presente che i requisiti di fatturato richiesti alle lettere I., J., K. non sono assimilabili alle categorie SOA richieste dal bando (OG1, OG9, OG11 e OS24). Solo le lettere I. e K. possono essere fatte ricadere nella categoria OG1 ma in maniera forzata in quanto gli interventi di ristrutturazione potrebbero essere stati eseguiti su edifici di carattere storico (come la stragrande maggioranza delle università italiane) e quindi ricadenti in categoria OG2. Per quanto riguarda il requisito di fatturato della lettera J. (risparmio energetico) non è possibile ricondurla a nessuna delle categorie SOA oggi esistenti. Inoltre, si fa riferimento all'art. 7.2 del disciplinare che, come evidenziato in precedenza, è contrario alla legislazione vigente, alla volontà del legislatore e alla ratio della norma ivi citata. Cordiale Saluti

R7. Si rinvia all'intervenuta rettifica degli Atti di Gara.

Chiarimento n. 8

da Fornitore alle 01/07/2021 09:46

A pag. 11 del disciplinare al punto ix) dell'art. 7 si richiede: il "possesso del rating di legalità in corso di validità ... con livello minimo pari a "3 stelletto". Ci chiediamo se si tratti di un refuso di stampa per le seguenti ragioni: a) il massimo rating ottenibile è pari a 3 stelle; b) la presente disposizione combinata con gli requisiti del bando limita il favor participationis e, di conseguenza, la sana concorrenza; c) risulta essere discriminatoria nei confronti delle imprese italiane in quanto, al punto vi) di pag. 10, si stabilisce che "gli Operatori non stabiliti in Italia....rispettare il requisito di cui al punto viii) (iscrizione alla c.d. white list)". In altre parole le imprese italiane, a differenza di quelle estere, non solo devono essere iscritte alla white list della prefettura in cui hanno sede ma devono anche ottenere il massimo rating di legalità possibile per poter partecipare alla gara in oggetto

R8. Si rinvia all'intervenuta rettifica degli Atti di Gara.

Chiarimento n. 9

da Fornitore alle 01/07/2021 09:47

Per l'articolo 7, lettera b), punto viii) si prega di confermare che, come previsto dalla giurisprudenza corrente e dalla circolare del Ministero dell'Interno del 23/3/2016, per la partecipazione alla gara è sufficiente la domanda di iscrizione alla white list di competenza

R9. Si rinvia all'intervenuta rettifica degli Atti di Gara.

Chiarimento n. 10

da Fornitore alle 01/07/2021 09:48

In caso di avvalimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti ai punti iii) e iv) della lettera b) all'art. 7, si richiede se detti requisiti possano essere utilizzati dal soggetto che se ne avvale per soddisfare i requisiti premiali I., J. e K. della tabella alle pagg. 20 e 21

R10. Per il ricorso all'istituto dell'avvalimento, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini del soddisfacimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativi, si invita ad attenersi a quanto riportato all'art. 8 del Disciplinare di Gara.

Per le disposizioni relative ai criteri premiali, e le modalità di attribuzione dei punteggi relativi, si rimanda all'art. 13 del Disciplinare di Gara.

Chiarimento n. 11

da Fornitore alle 01/07/2021 14:10

Con riferimento ai requisiti premiali indicati da pagina 20 del Disciplinare, si chiede conferma che in caso di consorzio di cooperative (art.45 co.2 lett.b) i punti I., J. e K. possano essere dimostrati dal solo Consorzio e non anche dalle consorziate indicate quali esecutrici. grazie.

R11. Si rinvia all'intervenuta rettifica degli Atti di Gara.

Chiarimento n. 12

da Fornitore alle 01/07/2021 17:07

In più parti del disciplinare si fa riferimento al "quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (2016-2021)", anche in questo caso si tratta di un refuso? Infatti, applicando alla lettera la suddetta revisione, il calcolo della cifra d'affari andrebbe fatto dal 18/6/2016 al 18/6/2021 e per le annualità 2016 e 2021 non si potrebbe ricorrere al bilancio civilistico per poter dare un riscontro ufficiale ai dati. Fra l'altro - nella tabella dei "requisiti premiali" alle pagg. 21 e 22 - si fa riferimento al quinquennio 2016-2020

R12. Si rinvia all'intervenuta rettifica degli Atti di Gara.

Chiarimento n. 13

da Fornitore alle 01/07/2021 17:08

Cortesemente potreste confermare che i "requisiti economico-finanziari" contrassegnati dalle lettere dalla "a." alla "c." (pag. 10) e i "requisiti tecnico-organizzativi" contrassegnati dalle lettere dalla "a." alla "e." (pag. 11) si applicano solo agli Operatori non stabiliti in Italia?;

R13. Si conferma.

Chiarimento n. 14

da Fornitore alle 01/07/2021 17:08

1) il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsto al punto iii) della lettera b) all'art. 7 fa riferimento al fatturato globale o come previsto letteralmente ("ottenuta con lavori svolti") solo per

lavori? Il requisito deve essere comprovato secondo quanto previsto all'art. 79, commi 3 e 4 del Regolamento Appalti quindi tramite "le dichiarazioni annuali IVA e... i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito". Si evidenzia che, nel caso non si faccia riferimento al fatturato globale, con i suddetti mezzi di prova non sarebbe possibile distinguere fra fatturato per lavori e fatturato da altre attività (ad es. servizi);

R14. Si conferma il riferimento alla cifra di affari in lavori, e relativa applicazione della previsione di cui all'art. 79, commi 3 e 4 del Regolamento Appalti, nonché alle ulteriori, eventuali verifiche che la Stazione Appaltante dovesse ritenere opportuno effettuare.

Chiarimento n. 15

da Fornitore alle 02/07/2021 09:25

con riferimento ai requisiti premiali di cui ai punti I. J. e K., si chiede conferma che, come riportato nella nota in calce alla pagina 21 del Disciplinare, possano essere conteggiati anche lavori attualmente in corso. pertanto il quinquennio da considerare è quello antecedente la data di pubblicazione del bando (2016-2021). grazie.

R15. Si rinvia all'intervenuta rettifica degli Atti di Gara.

Chiarimento n. 16

da Fornitore alle 05/07/2021 09:53

Spett.le CEFPAS

In riferimento alla presente procedura ristretta con CIG: 8684128122, si chiede:

- in merito al requisito 7. lettera b) numero romano V) "rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto" di chiarire il simbolo grafico negativo (-1) in quanto non sarebbe plausibile tale valore negativo come riferimento limite e chiediamo invece conferma che il simbolo grafico che intendavate apporre era il seguente (minore o pari ?1).

Grazie.

Distinti saluti,

R16. Si rinvia all'intervenuta rettifica degli Atti di Gara.

Chiarimento n. 17

da Fornitore alle 05/07/2021 09:59, allegato(1): 20210705095921051_chiarimento.pdf

Si veda allegato alla presente.

Spett.le CEFPAS In riferimento alla presente procedura ristretta con CIG: 8684128122, si chiede: - in merito al requisito 7. lettera b) numero romano V) "rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto" di chiarire il simbolo grafico negativo (-1) in quanto non sarebbe plausibile tale valore negativo come riferimento limite e chiediamo invece conferma che il simbolo grafico che intendavate apporre era il seguente (minore o pari ≤1). Grazie. Distinti saluti,

R17. Si rinvia all'intervenuta rettifica degli Atti di Gara.

Chiarimento n. 18

da Fornitore alle 05/07/2021 10:49

Spett.le CEFPAS

In riferimento alla presente procedura ristretta con CIG: 8684128122, si evidenzia:

- che i requisiti richiesti dell'ultimo quinquennio (2016-2021) corrispondono a 6 anni, quindi sicuramente il periodo deve essere corretto con (2016-2020);
- inoltre i requisiti richiesti non corrispondono a quanto previsto dall'art. 84 del codice degli appalti: 1) richiesta al numero romano III: dovrebbero essere richiesti i migliori cinque anni dei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (art. 84 – c. 7 – lett.a);
- richiesta di cui al numero romano IV: tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro (art. 84 – c. 7 – lett.b);

Si chiede pertanto se a seguito delle osservazioni di cui sopra, sarà rettificato il bando di gara e pertanto prorogata la scadenza?
Grazie.

R18. Si rinvia all'intervenuta rettifica degli Atti di Gara.

Chiarimento n. 19: Chiarimento Spontaneo S.A. 06/07/2021

da Ente alle 06/07/2021 09:01

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute entro il termine del 05.07.2021 ore 12:00, in merito al possesso del rating di legalità, dell'iscrizione alla white list e soprattutto, della candidatura dei Consorzi Stabili e relativo possesso dei requisiti, sono sospesi i termini di scadenza per la presentazione delle offerte come risultanti dal timing gara ed in ogni punto del bando e disciplinare, fino alle verifiche che questa Stazione Appaltante intende effettuare in ordine alle lamentate criticità.

All'esito delle verifiche sarà emessa adeguata proroga unitamente alla pubblicazione degli atti di gara in nuova revisione. Pertanto non sarà data alcuna risposta ai chiarimenti pervenuti, mentre sarà possibile effettuare nuove richieste a seguito della riapertura dei termini di gara.

Chiarimento n. 20: Chiarimento Spontaneo S.A. 08/07/2021

da Amministratore alle 08/07/2021 15:38

A tutti gli operatori economici, si comunica che, all'esito delle verifiche effettuate, codesta Amministrazione, con Delibera n. 577 del 7 luglio 2021, ha provveduto a rettificare gli atti di gara e, conseguentemente, a differire i termini di ricezione delle domande di partecipazione al giorno 30 luglio 2021, ore 12:00.

Pertanto, a partire dalla giornata odierna sarà riattivata la procedura di gara, sino al nuovo termine di cui sopra, e sarà possibile proporre eventuali nuovi quesiti entro la data del 21 luglio p.v., ore 12:00.

L'intera documentazione di gara rettificata è pubblicata all'interno della sezione "documentazione pubblica" della piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cefpas, nonché all'indirizzo della scrivente, al link www.cefpas.it, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di Gara e Contratti".

Chiarimento n. 21

da Fornitore alle 16/07/2021 16:07

1. Si richiede se il possesso delle certificazioni previste dai criteri premiali che vanno dalla lettera A. alla lettera H. sia cumulabile fra tutti i membri di una RTI così come previsto per i requisiti premiali relativi al fatturato di cui alle lettere I., J. e K. In caso contrario si chiede se il punteggio relativo a tali criteri venga assegnato proporzionalmente al numero di componenti del raggruppamento in possesso di dette certificazioni.

2. Ai fini del raggiungimento del criterio premiale I. "cifra di affari ottenuta con lavori di ristrutturazione e/o restauro di edilizia universitaria o formazione superiore, ovvero titolarità? di contratti d'appalto in corso nei medesimi settori con consegna lavori non oltre il 31.12.2020, svolti mediante attività diretta ed indiretta nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (2016-2020)" possa concorrere, per analogia, la cifra di affari per lavori di ristrutturazione e/o restauro di istituti scolastici vista la medesima destinazione d'uso e che la tipologia di utenti (studenti per lo più minorenni) necessita ancor più cautele nello svolgimento delle lavorazioni.

R21. Per quanto concerne la richiesta di cui al superiore punto 1., si invita ad attenersi alle disposizioni riportate all'art. 13 del Disciplinare di gara, ed in particolare, alle indicazioni per Operatori partecipanti in forma plurisoggettiva, come indicato a pag. 21 del Disciplinare stesso. Si precisa, che l'entità numerica dei "soggetti" costituenti il raggruppamento, non ha alcuna valenza sul criterio di attribuzione dei punteggi.

Per la richiesta di cui al punto 2., il Criterio premiale I., fa espresso riferimento a lavori di ristrutturazione e/o restauro di edilizia universitaria o formazione superiore, dovendosi quindi escludere le istituzioni scolastiche di grado inferiore, la cui realizzazione infrastrutturale risponde a parametri progettuali diversi dall'ambito del presente Appalto.



Chiarimento n. 22

da Fornitore alle 16/07/2021 18:07

Ai fini del raggiungimento del requisito premiale K. si chiede se sia possibile computare il fatturato per lavori di efficientamento energetico, con incremento di almeno 2 classi energetiche, ottenuto attraverso la ristrutturazione di edifici attuata mediante sostituzione edilizia

R22. Come espressamente previsto dal Disciplinare di Gara, il requisito premiale di cui alla lettera K., fa riferimento a lavori di recupero, ristrutturazione e restauro di edifici, secondo la definizione che di detti interventi edilizi fornisce il DPR 380/2001 nel testo vigente, all'art. 3. Definizione Interventi Edilizi. Il termine "sostituzione edilizia", non è riportato in legislazione, e per l'appunto, il Testo Unico dell'Edilizia non ne contiene una definizione.

Il succitato art. 3., nel fornire al comma d) la definizione di "interventi di ristrutturazione edilizia", precisa che *"Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza"*.

In ossequio, quindi, a tale previsione, saranno considerati validi ai fini dell'attribuzione della relativa premialità, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, secondo le specifiche previste e soprariportate.

Chiarimento n. 23

da Fornitore alle 20/07/2021 10:43

Spett.le CEFPAS, alla c.a. del RUP: Ing. Alfredo Ragolia,

Per la procedura in oggetto SI CHIEDE:

-il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari, deve essere espresso singolarmente per ognuno dei due anni ? oppure deve indicarsi la media dei valori ricavati nei due anni ?

-i requisiti richiesti al numero romano III non corrispondono a quanto regolamentato dall'art. 84 del codice degli appalti, infatti dovrebbero essere richiesti i migliori cinque anni dei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (art.84 - c.7 - lett.a), si chiede quindi di rettificare il predetto punto III;

-i lavori si dovranno svolgere solo nella sede di Caltanissetta oppure anche nella sede di Monreale?

In attesa di Vs cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

R23. In riferimento alla prima richiesta, come espressamente previsto dal Disciplinare di Gara, dovrà farsi riferimento al valore del rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari, considerato quindi, singolarmente.

Per la seconda delle osservazioni promosse, nel rispetto della previsione di cui all'art. 84 comma 7 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., riconoscendone l'oggettiva applicabilità, si farà riferimento ai "migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando", per il computo della cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, con valore non inferiore a 2 (due) volte l'importo dei Lavori a base di Gara e pari complessivamente a €. 100.000.000,00 (centomilioni/00) (Requisito art. 7., lett. b), punto iii) del Disciplinare di Gara).

Per il terzo quesito avanzato, è previsto, come chiaramente riportato negli elaborati in uno al Bando di Gara, che l'A.Q. preveda anche interventi presso la sede del CEFPAS sita nel Comune di Monreale (PA), presso l'edificio dell'ex CRES (Centro per la Ricerca Elettronica della Sicilia).



Chiarimento n. 24

da Fornitore alle 20/07/2021 12:17

Spett.le Cefpas

si richiede chiarimento in merito al punto F dei requisiti Premiali: per chi è in possesso di certificazione 45001 (punto C) deve possedere contestualmente anche Asseverazione Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza (PuntoF) per il punteggio OPPURE il punto c può tranquillamente sostituire il punto f
Cordiali Saluti

R24. I Criteri C. Possesso della Certificazione UNI EN ISO 45001:2018 ovvero possesso BS OHSAS 18001:2007, e F. Asseverazione Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., relativi alla griglia di attribuzione delle Premialità di cui all'art. 13 del Disciplinare di Gara, sono da considerarsi quali requisiti premiali del tutto diversi, e in quanto tali, a valutazione disgiunta.

Chiarimento n. 25

da Fornitore alle 20/07/2021 14:51

Spett.le

CEFPAS

Via Giuseppe Mulè, 1

93100 - Caltanissetta

Alla

c.a. Direttore

Dott. Ing. Roberto Sanfilippo

RUP

Ing. Alfredo Ragolia

Premesso che

- Il Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione Sicilia (di seguito anche "CEFPAS") ha indetto una procedura ristretta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 59, 61, 91 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un "accordo quadro ex art. 33 della direttiva 2014/24/ue del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici per I lavori di riqualificazione funzionale, energetica, architettonica, paesaggistica, ambientale, adeguamento alla normativa vigente e servizi connessi degli immobili e delle aree di proprietà e/o assegnate e/o in uso al CEFPAS centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario della regione siciliana";

- Il disciplinare di gara prevede, tra i requisiti premiali, l'assegnazione massimo 30 punti sulla base della "...cifra di affari ottenuta con lavori di efficientamento energetico (tali da comportare l'incremento di almeno due classi), svolti mediante attività diretta ed indiretta nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (2016-2021)...";

Considerato che

- Ai fini della comprova di detto requisito premiale il disciplinare fa riferimento a "...quanto previsto all'art. 79, commi 3, 4 e 6 del Regolamento appalti. Nel caso di lavori che comprendono lavorazioni appartenenti anche ad altre tipologie, dovrà, inoltre, essere prodotta documentazione dalla quale possa desumersi univocamente la cifra d'affari relativa ai lavori specifici richiesti (ad esempio CEL, contratti e/o fatture e/o certificazione del committente e/o stato di avanzamento lavori e/o documentazione ulteriore o equivalente), nonché Attestato di Prestazione Energetica (APE), ovvero Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) pre-intervento e APE post-intervento..."

Considerato, altresì, che

- Il riferimento all'incremento delle due classi energetiche è tipico del SUPERBONUS 110;

- Tale incremento non risulta pertinente nel caso di convenzioni Consip (es. SIE 4) che, tuttavia, prevedono interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico;

* * *

Tanto premesso e considerato

La [redacted] chiede a Codesta Spett.le Amministrazione di confermare che, ai fini dell'assegnazione del punteggio premiale di cui alla lettera J, risulta sufficiente autocertificare la cifra d'affare relativa agli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico senza fare riferimento


all'incremento di due classi. Viceversa, tale riferimento appare obbligatorio solo ove si dibatta di *lavori inerenti al c.d. Super Ecobonus 110%*.

Certi
di celere riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

R25. Con riferimento a quanto osservato, si ribadisce, conformemente alle previsioni del Disciplinare di Gara, che il requisito premiale di cui alla lettera J. della griglia riportata all'art. 13., prevede un espresso riferimento ad interventi di efficientamento energetico, che abbiano comportato l'incremento di almeno due classi energetiche, avendo l'Ente, con tale richiesta, inteso valorizzare tutti quei lavori realizzati con il conseguimento di prestazioni energetiche consistenti e di un certo calibro, in linea con quanto previsto dal presente A.Q., che prevede, fra l'altro, la realizzazione di Edifici "ad energia quasi zero" nZEB (nearly Zero Energy Building) con limitati consumi di energia per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e con produzione di energia propria da fonti rinnovabili.

IL RUP

(Ing. Alfredo Ragolia)



Il Direttore del Centro
(Roberto Sanfilippo)

